



COMUNE DI MARSICONUOVO

PROVINCIA DI POTENZA

ORDINANZA N. 44 del 30 luglio 2018
ALBO N. 749 del 31 LUG. 2018

OGGETTO: Ordinanza divieto di vendita, somministrazione di bevande in bottiglie di vetro e lattine, divieto di utilizzo di bottiglie di vetro nelle aree pubbliche e aperte al pubblico in occasione dei piccoli trattenimenti o spettacoli senza ballo complementari all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'esterno/interno al pubblico esercizio da eseguirsi nei giorni 31 luglio e 01 agosto 2018 in c/da Pergola in occasione dei festeggiamenti del Sacro Cuore Immacolato di Maria ;

IL SINDACO

PREMESSO che nei giorni 31 luglio e 01 agosto 2018, in c/da Pergola, si svolgeranno i festeggiamenti in onore del Sacro Cuore Immacolato di Maria con trattenimenti e anche con somministrazione di alimenti e bevande organizzati dal comitato festa come da SCIA presentate al Suap di questo comune;

RILEVATO che in occasione delle manifestazioni in oggetto, si rende necessario prevenire situazioni pregiudizievoli per l'incolumità pubblica a tutela dell'integrità fisica della popolazione;

CONSIDERATO che tale iniziativa richiamerà, presumibilmente, l'afflusso di una notevole quantità di cittadini;

VERIFICATO che, in particolare, occorre scongiurare il rischio di lesioni fisiche rinvenienti dalla dispersione al suolo di contenitori e bottiglie in vetro utilizzate per il consumo di bevande soggette a facile rottura e, conseguentemente, potenzialmente idonee a determinare il fermento delle persone;

RITENUTO indispensabile, quindi, adottare provvedimenti per prevenire e contrastare gli eventi pregiudizievoli per l'incolumità pubblica e l'integrità fisica dei cittadini innanzi descritti, quindi disporre il divieto in c/da Pergola e nelle aree limitrofe per un raggio di mt.200, dalle ore 16:00 dal giorno di inizio del trattenimento alle ore 24:00, la vendita per asporto di bevande di qualsiasi gradazione e in qualsiasi tipo di contenitore di vetro o lattine:

- per gli esercenti i pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande sia in sede fissa che su area pubblica o privata;
- per gli esercenti commerciali di vendita al dettaglio sia in sede fissa che su area pubblica o privata;

RITENUTO opportuno altresì disporre per lo stesso periodo sopra indicato, il divieto di utilizzo di bottiglie in vetro per il consumo di bevande in aree pubbliche ed aperte al pubblico, poiché potenzialmente utilizzabili quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico;

VISTA la circolare n.0026652 del 13/06/2017 della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Potenza Area I -Ordine e Sicurezza Pubblica;

VISTA la Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.;

VISTO l'art.54 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.. T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali a norma dell'art. 31 della Legge 3 agosto 1999, n. 265;

VISTO l'art. 9 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i., approvazione del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

ORDINA

per i motivi specificati in premessa:

1. è fatto divieto assoluto di vendere bevande in bottiglie di vetro o lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita;
2. è altresì, fatto assoluto divieto di uso di bottiglie di vetro o lattine per il consumo di bevande nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;
3. il divieto è diretto agli esercenti i pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande sia in sede fissa che su area pubblica o privata ed agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio sia in sede fissa che su area pubblica o privata.

Il divieto di cui ai punti 1 e 2 hanno efficacia in c/da Pergola e nelle aree limitrofe per un raggio di mt. 200, dalle ore 16:00 alle ore 24:00 del giorno del trattenimento;

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii. ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DISPONE

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio.

Il presente provvedimento è trasmesso per l'esecuzione, per la sorveglianza e per l'esecuzione della medesima nonché per ogni altro aspetto di specifica competenza:

- al Comando Stazione Carabinieri di Marsico Nuovo;
- alla Polizia Locale di Marsico Nuovo.

Il presente provvedimento è trasmesso, inoltre, per quanto di competenza, al Prefetto di Potenza, ai sensi dell'art.54 bis, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, affinché sia fornita l'assistenza della forza pubblica necessaria per l'osservanza della presente ordinanza.

DISPONE, altresì,

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Marsico Nuovo, nonché sul sito istituzionale dell'Ente.

AVVISA

a norma dell'art. 3 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che avverso la presente ordinanza, è ammesso:

- ricorso , in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, per competenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. di Basilicata; oppure in alternativa,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni nei modi stabiliti dalla legge (D.P.R. n. 1034 del 6 dicembre 1971).



Il Sindaco
Avv. Gelsomina SASSANO